

**TARIFFE SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE****Tabella 3**

|                                   | TARIFFA<br>ATTUALE | NUOVA<br>TARIFFA |
|-----------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>TELEX</b>                      |                    |                  |
| <b>TRAFFICO NAZIONALE</b>         |                    |                  |
| <b>URBANE</b>                     |                    |                  |
| primo minuto                      | 260                | 312              |
| minuti successivi                 | 130                | 156              |
| <b>INTERURBANE fino a 200 KM</b>  |                    |                  |
| primo minuto                      | 630                | 756              |
| minuti successivi                 | 315                | 378              |
| <b>INTERURBANE oltre a 200 KM</b> |                    |                  |
| primo minuto                      | 820                | 984              |
| minuti successivi                 | 410                | 492              |
| <b>CANONE MENSILE ABBONAMENTO</b> | 95.000             | 114.000          |

|                                     |      |      |
|-------------------------------------|------|------|
| <b>TELEGRAMMI</b>                   |      |      |
| <b>Ordinari, Privati e di Stato</b> |      |      |
| fino a 10 parole                    | 3500 | 5000 |
| per ogni parola in più              | 100  | 150  |

**MANOVRA TARIFFARIA 1995**

ALLEGATO 12.

**SERVIZI FINANZIARI**

| <b>Periodo 1/6/1995 - 31/12/1995</b> | <b>Maggiori Ricavi</b> | <b>Produzione</b> |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Vaglia interni ed internazionali     | 9.416.000.000          | 12.420.000        |
| Conti Correnti                       | 86.500.000.000         | 370.482.000       |
| Assegni pagati                       | 1.288.000.000          | 6.440.000         |
|                                      | -----                  |                   |
| <b>TOTALE</b>                        | <b>97.204.000.000</b>  |                   |

**SERVIZI POSTALI****Periodo 1/6/1995 - 31/12/1995**

|                                 |                       |             |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|
| Corrispondenza                  | 23.417.000.000        | 156.334.000 |
| Raccomandate diritto accessorio | 28.466.000.000        | 142.330.000 |
| Posta celere interno            | 6.190.000.000 *       | 3.726.700   |
| CAI-POST                        | 577.000.000 *         | 520.400     |
|                                 | -----                 |             |
| <b>TOTALE PARZIALE</b>          | <b>58.650.000.000</b> |             |

**Periodo 15/7/1995 - 31/12/1995**

|               |                       |            |
|---------------|-----------------------|------------|
| Pacchi        | 24.000.000.000        | 28.417.000 |
|               | -----                 |            |
| <b>TOTALE</b> | <b>82.650.000.000</b> |            |

**SERVIZI TELECOMUNICAZIONI**

|            |                |            |
|------------|----------------|------------|
| Telegrammi | 30.083.000.000 | 20.055.000 |
|------------|----------------|------------|

**TOTALE GENERALE MANOVRA 1995      Lit. 209.937.000.000**

**EFFETTI DELLA MANOVRA TARIFFARIA SUL 1996**

| <b><u>SERVIZI FINANZIARI</u></b> | <b><i>Maggiori Ricavi</i></b> | <b><i>Produzione</i></b> |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Vaglia interni ed internazionali | 15.800.000.000                | 20.749.000               |
| Conti Correnti                   | 160.315.000.000               | 681.261.000              |
| Assegni pagati                   | 2.949.000.000                 | 14.745.000               |
| <b>TOTALE</b>                    | <b>179.064.000.000</b>        |                          |

| <b><u>SERVIZI POSTALI</u></b>   |                        |             |
|---------------------------------|------------------------|-------------|
| Corrispondenza                  | 41.572.000.000         | 277.147.000 |
| Raccomandate diritto accessorio | 49.116.000.000         | 245.580.000 |
| Posta celere interno            | 14.783.000.000 *       | 7.395.300   |
| CAI-POST                        | 5.988.000.000 *        | 1.015.350   |
| Pacchi                          | 48.000.000.000         | 54.416.000  |
| <b>TOTALE PARZIALE</b>          | <b>159.459.000.000</b> |             |

**Periodo 1/4/1996 - 31/12/1996**

|                                   |                        |               |
|-----------------------------------|------------------------|---------------|
| Stampe periodiche in abb. postale | 12.000.000.000         | 1.373.616.000 |
| <b>TOTALE</b>                     | <b>171.459.000.000</b> |               |

**SERVIZI TELECOMUNICAZIONI**

|            |                |            |
|------------|----------------|------------|
| Telegrammi | 64.996.000.000 | 43.328.000 |
|------------|----------------|------------|

**TOTALE GENERALE MANOVRA 1996**      Lit. 415.519.000.000

\* Per effetto della manovra le tariffe, pur avendo subito una riduzione, hanno fatto registrare un incremento del traffico e, quindi, dei relativi ricavi globali.

ALLEGATO 13.

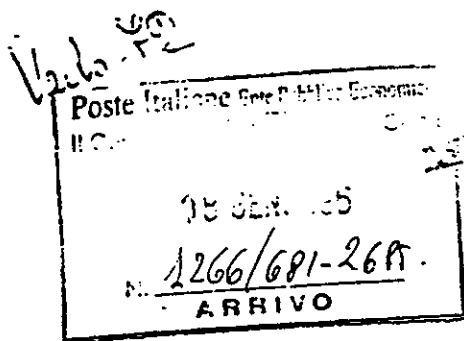


*Il Ministro delle Poste  
e delle Telecomunicazioni*

Prot. n. GM/4059/95

Roma, 21 dicembre 1995

Al Presidente  
dell'Ente Poste Italiane  
Viale Europa, 190

00144 R O M A

e, p.c. Collegio dei Revisori  
dei Conti  
Ente Poste Italiane  
Viale Europa, 190

00144 R O M A

OGGETTO: Determinazione nuove tariffe per i servizi postali,  
finanziari e di telecomunicazioni.

Questo Ministero ha ricevuto la delibera di variazione  
delle tariffe per i servizi indicati in oggetto.

In proposito si osserva quanto segue:

- a) non risultano pienamente applicati i criteri di determinazione delle tariffe indicati all'art. 9 del Contratto di Programma;
- b) nella relazione per il Consiglio di Amministrazione, illustrativa della proposta di revisione tariffaria, non vengono fornite informazioni circa i riflessi della suddetta manovra sull'indice generale dei prezzi al consumo ISTAT. La rilevanza della variazione della spesa nominale d'utente determinato dalla manovra, pari a circa 633 miliardi così come rappresentata dall'Ente Poste, induce comunque a ritenere significativo il suo impatto sull'inflazione;

- c) non compaiono valutazioni dell'Ente relative alla possibile variazione del livello della domanda che è ragionevole attendersi a seguito dell'eventuale introduzione della manovra. In questo senso non risulta pertanto chiaro se l'effetto della revisione tariffaria in esame sia orientato, nel suo complesso, al risanamento economico-finanziario richiesto peraltro esplicitamente dalla legge 29 gennaio 1994 n. 71 ovvero ad una mera copertura del disavanzo, con pericolosi e non controllabili riflessi sui volumi di attività futura dell'Ente;
- d) i potenziali effetti della manovra potrebbero determinare fenomeni di sussidi incrociati tra servizi riservati e non riservati contrari ai principi sanciti dall'art. 11 commi 1 e 2 del Contratto di Programma in mancanza di un sistema informativo contabile pienamente regime. Tali fenomeni risulterebbero, difficilmente verificabili.

In conclusione, considerato che il Ministero in occasione delle precedenti manovre aveva già formalmente richiesto la predisposizione dei dati di supporto all'applicazione dei criteri di cui all'art. 9 del Contratto di Programma; nelle note di indirizzo e raccomandazione costituenti allegato ai D.M. 24 maggio 1995 e 3 luglio 1995; considerato che la proposta in esame risulta priva degli obbligatori e necessari elementi di valutazione, così come invece richiesti dall'art. 9 sopra richiamato; considerata la rilevanza attribuita, a livello governativo, all'obiettivo di contenimento del tasso di inflazione, si richiede a norma dell'art. 8 comma 2 della legge 29 gennaio 1994 n. 71, di sospendere l'applicazione della manovra tariffaria deliberata in data 16 novembre 1995 dal Consiglio di Amministrazione.

  
IL MINISTRO

18-5-1995

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

/ Serie generale - n. 114

## LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 174.

Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146 - legge comunitaria per il 1993, ed in particolare l'art. 17 recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 92/96/CEE del Consiglio del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, recante norme sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, regolante l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge n. 576 del 1982 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1995;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 marzo 1995;

Sulla proposta dei Ministri del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazie e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

## TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

## Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto si intende per:

a) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione europea;

b) Stato terzo: uno Stato che non è membro dell'Unione europea;

c) impresa: ogni società che esercita le assicurazioni o le operazioni previste dalla tabella di cui all'allegato I del presente decreto;

d) stabilimento: la sede legale od una sede secondaria di un'impresa, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 70, comma 4;

e) contratto: il contratto concernente assicurazioni od operazioni previste dalla tabella di cui all'allegato I del presente decreto;

f) obbligazione: l'obbligazione derivante dal contratto;

g) attività in regime di stabilimento: l'attività che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il loro domicilio abituale, ovvero, se persone giuridiche, la loro sede nello stesso Stato;

h) attività in regime di libertà di prestazione di servizi: l'attività che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il loro domicilio abituale, ovvero se persone giuridiche la loro sede, in un altro Stato membro;

i) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato membro nel quale il contraente ha il proprio domicilio abituale, ovvero, se il contraente è una persona giuridica, lo Stato membro della sede della stessa cui si riferisce il contratto;

l) Stato membro d'origine: lo Stato membro in cui è situata la sede legale dell'impresa che assume l'obbligazione;

m) Stato membro di stabilimento: lo Stato membro in cui è situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera;

n) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato membro dell'obbligazione quando l'obbligazione è assunta da uno stabilimento situato in un altro Stato membro;

o) società controllata: una società si considera controllata nei casi previsti dall'art. 2359 del codice civile. Sono in ogni caso considerate controllate le società in cui un altro soggetto, in base ad accordi con altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di voto, ovvero ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori. Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra i soci che regola l'esercizio del voto;

p) partecipazione qualificata: il fatto di detenere in un'impresa, direttamente o per tramite di società controllate, società fiduciarie o interposta persona, almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto. I diritti di voto da prendere in considerazione sono quelli

18-5-1995

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 114

indicati nell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90. Si considera altresì partecipazione qualificata quella che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dà comunque la possibilità di esercitare su questa una influenza notevole, ancorché non dominante;

q) mercato regolamentato: un mercato finanziario così come definito dall'art. 1, punto 13, della direttiva n. 93/22/CEE del 10 maggio 1993, che può essere situato in uno Stato membro o in uno Stato terzo. In questo secondo caso il mercato deve essere riconosciuto dallo Stato membro di origine dell'impresa e deve soddisfare requisiti analoghi. Gli strumenti finanziari in esso negoziati devono essere di qualità comparabile a quella degli strumenti negoziati sul mercato o sui mercati regolamentati dello Stato membro in questione;

r) autorità di controllo: le autorità nazionali incaricate del controllo delle imprese;

s) unità di conto europea (ECU): quella definita dall'art. 10 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, e successive modificazioni, applicabile al bilancio generale dell'Unione europea;

t) congruenza: la rappresentazione delle obbligazioni esigibili in una determinata valuta con corrispondenti attività espresse o realizzabili in questa stessa valuta;

u) localizzazione: la presenza di attività mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di un determinato Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale essi sono esigibili;

v) capitale sotto rischio: il capitale uguale alla somma che deve essere versata ai beneficiari in caso di morte dell'assicurato, diminuito della riserva matematica del rischio principale;

z) decreto legislativo danni: il decreto legislativo con il quale viene recepita la direttiva 92/49/CEE.

## Art. 2.

### Oggetto

1. Il presente decreto disciplina l'esercizio delle assicurazioni e delle operazioni indicate nel punto A) della tabella di cui all'allegato I. Esso si applica:

a) alle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica, per l'attività da queste esercitata nel predetto territorio e per quella esercitata in regime di stabilimento o in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio di altri Stati membri o di Stati terzi, nonché per quella svolta in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica attraverso sedi secondarie situate in altri Stati membri;

b) alle imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro, per l'attività da queste esercitata nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;

c) alle imprese aventi la sede legale in Stati terzi, per l'attività da queste esercitata nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento.

## TITOLO II

### DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA.

#### Capo I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 3.

##### Campo di applicazione

1. L'accesso da parte di imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica alle attività indicate nel punto A) della tabella di cui all'allegato I, e l'esercizio da parte delle stesse imprese delle predette attività nel territorio della Repubblica o in quello di altri Stati membri o di Stati terzi, sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel presente titolo.

2. Non sono soggette alle disposizioni del presente titolo:

a) le amministrazioni pubbliche, gli enti di previdenza amministrati per legge dal Ministero del tesoro, gli istituti, gli enti, le casse ed i fondi comunque denominati che gestiscono, in favore dei lavoratori o di singole categorie professionali, forme di previdenza e di assistenza comprese in un regime legale obbligatorio;

b) le società di mutua assicurazione, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

1) nello statuto sia prevista la possibilità di esigere contributi supplementari o di ridurre le prestazioni o di ricorrere al concorso di terzi obbligati;

2) l'ammontare annuo dei contributi riscossi, in dipendenza delle attività indicate nella tabella di cui all'allegato I, non ecceda il controvalore in lire italiane di 500.000 unità di conto europee durante tre esercizi consecutivi. Se tale importo è superato durante tre esercizi consecutivi, le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal quarto esercizio;

c) gli enti che garantiscono unicamente prestazioni in caso di decesso qualora le prestazioni siano erogate in natura o qualora l'importo della prestazione non superi il valore medio delle spese funerarie per un decesso determinato nella misura di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

#### Art. 4.

##### Norme applicabili alle società di mutua assicurazione

1. Alle società di mutua assicurazione di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), continuano ad applicarsi le disposizioni che regolano l'esercizio delle assicurazioni sulla vita contenute nel testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

18-5-1995

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 114

2. Le società di cui al comma 1 possono esercitare soltanto le attività rientranti nei rami I e II del punto A) della tabella di cui all'allegato I.

#### Art. 5.

*Tipi di società che possono esercitare le attività indicate nel punto A) della tabella di cui all'allegato I*

1. Le attività indicate nel punto A) della tabella di cui all'allegato I possono essere esercitate soltanto da società per azioni, società cooperative a responsabilità limitata e società di mutua assicurazione costituite ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2325, 2514 e 2546 del codice civile, nonché da società europee allorché tale forma societaria sarà istituita nell'Unione europea.

2. Le società di cui al comma 1 debbono limitare l'oggetto sociale all'esercizio delle attività indicate nel punto A) della predetta tabella, della relativa riassicurazione e delle operazioni connesse a tali attività, con esclusione di qualsiasi altra attività commerciale. Può tuttavia essere compreso nell'oggetto sociale anche l'esercizio delle assicurazioni rientranti nei rami I (infortuni) e 2 (malattia) indicati nel punto A) della tabella allegata al decreto legislativo danni, nonché della relativa riassicurazione e delle operazioni connesse.

3. È vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di società che abbiano per oggetto l'esercizio delle attività indicate nel punto A) della tabella di cui all'allegato I esclusivamente all'estero.

#### Art. 6.

*Contratti compresi nel portafoglio del lavoro diretto italiano*

1. Sono compresi nel portafoglio italiano tutti i contratti stipulati dalle imprese autorizzate ai sensi dell'art. 7, ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie situate in Stati terzi.

### Capo II

#### CONDIZIONI DI ACCESSO

#### Art. 7.

##### *Autorizzazione*

1. Le imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che intendono esercitare le attività indicate nel punto A) della tabella di cui all'allegato I debbono essere autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle imprese di assicurazione private e di interesse collettivo (ISVAP) con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'autorizzazione è valida per il territorio della Repubblica, nonché per quello degli altri Stati membri o di Stati terzi, fermo l'obbligo per l'impresa di conformarsi alle disposizioni del capo IV del presente titolo.

3. L'autorizzazione è soggetta alla tassa di concessione governativa prevista dall'art. 66 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

4. L'impresa non può iniziare l'attività assicurativa prima della pubblicazione del provvedimento di autorizzazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

#### Art. 8.

##### *Contenuto dell'autorizzazione*

1. L'autorizzazione può essere rilasciata per uno o più rami del punto A) della tabella di cui all'allegato I. Essa copre tutte le attività rientranti nei rami cui si riferisce, a meno che l'impresa non chieda che essa sia limitata ad una parte soltanto di tali attività.

2. L'autorizzazione accordata per uno o più dei rami I, II e III del punto A) della tabella di cui all'allegato I consente di garantire, in via complementare alle assicurazioni comprese in tali rami, i rischi di danni alla persona.

#### Art. 9.

##### *Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione*

1. Per ottenere l'autorizzazione, l'impresa deve farne domanda all'ISVAP, fornendo la prova di possedere un capitale sociale, se si tratta di società per azioni o di società cooperativa, o un fondo di garanzia, se si tratta di società di mutua assicurazione, non inferiore alla misura indicata nell'art. 10.

2. L'impresa deve unire alla domanda di autorizzazione i seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. Lo statuto deve indicare i singoli rami che l'impresa intende esercitare, se l'impresa intende esercitare, oltre alle assicurazioni dirette, anche la riassicurazione;

b) la prova dell'avvenuto deposito dell'atto costitutivo e dello statuto presso l'ufficio del registro delle imprese e della relativa iscrizione a norma del codice civile;

c) l'elenco nominativo delle persone alle quali sono attribuite funzioni di amministrazione, di direzione nonché di controllo. Le medesime persone debbono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti con apposito decreto emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP;

d) l'elenco nominativo delle persone fisiche o giuridiche che detengono, direttamente o indirettamente, nell'impresa il controllo o una partecipazione qualificata, con l'indicazione dell'entità di ciascuna di queste partecipazioni. Le medesime persone debbono possedere i requisiti di onorabilità prescritti con apposito decreto emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, tenuto conto che nel caso si tratti di persone giuridiche, i predetti requisiti debbono essere posseduti dagli amministratori, dai sindaci e dai direttori generali delle stesse;

e) il programma dell'attività che intende esercitare, contenente gli elementi di cui all'art. 12 e accompagnato dalla relazione di cui all'art. 13.

18-5-1995

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 114

3. L'impresa richiedente deve inoltre fornire ogni altro documento che sia richiesto dall'ISVAP.

4. Il rilascio dell'autorizzazione è altresì subordinato all'approvazione dello statuto dell'impresa da parte dell'ISVAP.

#### Art. 10.

##### *Misura del capitale, del fondo di garanzia e del fondo di organizzazione*

1. Il capitale delle società per azioni e il fondo di garanzia delle società di mutua assicurazione non possono essere inferiori a dieci miliardi di lire.

2. Per le società cooperative a responsabilità limitata il capitale non può essere inferiore alla metà dell'importo indicato al comma 1.

3. Fino all'ammontare minimo indicato nei commi 1 e 2 il capitale od il fondo di garanzia debbono essere interamente costituiti con conferimenti in denaro e debbono essere interamente versati.

4. Le società di cui ai commi 1 e 2 che intendono esercitare anche i rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) indicati nel punto A) della tabella allegata al decreto legislativo danni debbono altresì possedere il capitale o il fondo di garanzia di cui al decreto legislativo danni.

5. La misura minima del fondo di organizzazione necessario alla copertura delle spese di cui all'art. 12, comma 1, lettera c), viene determinata in via generale dall'ISVAP, con proprio provvedimento. In ogni caso tale misura non può essere superiore alla metà di quella del capitale di cui ai commi 1 e 2.

#### Art. 11.

##### *Quote ed azioni delle società cooperative di assicurazione*

1. Il limite individuale per le quote o le azioni delle società cooperative costituite per l'esercizio delle attività previste dalla tabella di cui all'allegato I non può eccedere lo 0,50 per cento del capitale sociale. Tale limite non si applica alle persone giuridiche, per le quali restano ferme le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 17 febbraio 1971, n. 127.

#### Art. 12.

##### *Programma di attività*

1. Il programma di attività deve indicare:

a) le obbligazioni che l'impresa intende assumere;

b) gli elementi patrimoniali che costituiscono il capitale sociale ovvero, per le società di mutua assicurazione, il fondo di garanzia;

c) le previsioni relative alle spese di impianto dei servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici e della organizzazione agenziale e produttiva, nonché i mezzi

finanziari di cui l'impresa dispone in eccedenza al capitale sociale o al fondo di garanzia per far fronte a tali spese e che costituiscono il fondo di organizzazione;

d) i criteri che l'impresa intende seguire per la riassicurazione dei rischi assicurati.

2. Il programma deve inoltre contenere, con riguardo ai primi tre esercizi:

a) l'indicazione della prevedibile situazione di tesoreria;

b) le previsioni relative ai mezzi finanziari necessari per la copertura delle obbligazioni e del margine di solvibilità di cui agli articoli 33 e seguenti;

c) un piano che esponga dettagliatamente le previsioni dei costi e dei ricavi, con adeguata specificazione per ramo, sia per le operazioni dirette, sia per le operazioni di riassicurazione passiva, nonché per le operazioni di riassicurazione attiva qualora l'impresa intenda essere autorizzata all'esercizio di quest'ultima, e che contenga inoltre un conto economico previsionale riassuntivo.

#### Art. 13.

##### *Relazione tecnica*

1. Il programma di attività deve essere accompagnato da una relazione tecnica contenente l'esposizione dei criteri in base ai quali il programma stesso è stato redatto e sono state effettuate le previsioni relative ai ricavi ed ai costi. La relazione deve essere sottoscritta da un attuario iscritto all'albo professionale.

#### Art. 14.

##### *Comunicazione delle basi tecniche all'ISVAP*

1. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione l'impresa deve comunicare all'ISVAP gli elementi essenziali delle basi tecniche utilizzate per il calcolo dei premi e delle riserve tecniche di ciascuna tariffa. I contenuti, le modalità ed i termini di trasmissione della comunicazione sono fissati dall'ISVAP.

2. In base alla documentazione ricevuta, l'ISVAP controlla la compatibilità degli elementi di cui al comma 1 con le disposizioni del presente decreto.

3. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 non costituisce per l'impresa condizione per l'inizio o la prosecuzione della sua attività.

#### Art. 15.

##### *Estensione dell'autorizzazione ad altri rami*

1. L'impresa autorizzata all'esercizio di uno o più rami indicati al punto A) della tabella di cui all'allegato I che intende estendere la propria attività ad altri rami indicati nello stesso punto della tabella deve essere a ciò autorizzata dall'ISVAP, nelle forme e con le modalità stabilite dall'art. 7.

18-5-1995

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 114

2. Per ottenere l'estensione della autorizzazione l'impresa deve dare la prova di disporre interamente del capitale sociale o del fondo di garanzia di cui all'art. 10, e di essere in regola con le disposizioni relative al margine di solvibilità e della quota di garanzia di cui agli articoli 33 e seguenti nonché di essere in regola con le disposizioni sulle riserve tecniche. Qualora per l'esercizio di nuovi rami sia prescritta dall'art. 36 una quota di garanzia più elevata di quella posseduta, l'impresa deve altresì dimostrare di disporre di tale quota minima.

3. La domanda di estensione dell'autorizzazione deve essere accompagnata dall'ultimo bilancio approvato e da un programma di attività per l'esercizio dei rami per i quali viene richiesta l'estensione dell'autorizzazione, redatto in conformità a quanto stabilito dall'art. 12. Si applica la disposizione di cui all'art. 13.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'impresa, dopo aver ottenuto un'autorizzazione limitata ai sensi dell'art. 8, comma 2, intenda estendere l'esercizio ad altre attività rientranti nei rami per i quali è stata autorizzata.

#### Art. 16.

##### *Autorizzazione all'esercizio dei rami infortuni e malattia*

1. Le imprese che intendono esercitare anche le assicurazioni rientranti nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) indicati nel punto A) della tabella allegata al decreto legislativo danni debbono essere a ciò autorizzate in conformità a quanto disposto da detto decreto.

#### Art. 17.

##### *Diniego dell'autorizzazione*

1. L'autorizzazione, oltre che per difetto dei requisiti indicati negli articoli 5 e 9, commi 1 e 4, non può essere rilasciata:

a) se i documenti indicati nel comma 2 dello stesso art. 9 non sono presentati o sono presentati in modo incompleto o irregolare;

b) se non è fornita la prova che si è provveduto all'integrale versamento del capitale sociale o del fondo di garanzia;

c) se non è fornita la prova dell'effettiva disponibilità del fondo di organizzazione;

d) se le persone alle quali sono attribuite le funzioni di amministrazione, di direzione nonché di controllo non posseggono i requisiti prescritti con il decreto di cui all'art. 9, comma 2, lettera c);

e) se le persone fisiche, gli amministratori, i sindaci e i direttori generali delle persone giuridiche, che detengono il controllo o una partecipazione qualificata nell'impresa difettano dei requisiti prescritti con il decreto di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), o, comunque, non garantiscono una gestione sana e prudente della stessa;

f) se il programma di attività non soddisfa alle esigenze finanziarie e alle regole tecniche della corretta gestione di una impresa assicuratrice.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alla domanda di estensione dell'autorizzazione all'esercizio di nuovi rami.

#### Art. 18.

##### *Modalità di dipiego dell'autorizzazione*

1. L'autorizzazione è negata dall'ISVAP con provvedimento motivato da notificare all'impresa interessata, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione completa dei documenti indicati negli articoli 9, 12 e 13 o da quella della presentazione dei documenti aggiuntivi e dei chiarimenti richiesti.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che l'ISVAP si sia pronunciato, l'autorizzazione si intende rifiutata.

#### Art. 19.

##### *Decadenza dall'autorizzazione*

1. L'impresa che non dà inizio entro un anno dalla data di pubblicazione del provvedimento di autorizzazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana all'attività decade dall'autorizzazione.

2. Se entro il termine di cui al comma 1 l'impresa ha iniziato ad esercitare soltanto alcuni dei rami autorizzati, essa decade dall'autorizzazione limitatamente ai rami non esercitati.

3. La decadenza dall'autorizzazione è dichiarata dall'ISVAP con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

#### Capo III

##### CONDIZIONI DI ESERCIZIO

#### Art. 20.

##### *Vigilanza*

1. Le imprese di cui al presente titolo sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP sia per l'attività esercitata nel territorio della Repubblica, sia per quella esercitata in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi nel territorio degli altri Stati membri.

2. L'ISVAP esercita nei confronti delle imprese di cui al comma 1 tutte le funzioni di vigilanza ad esso attribuite dalle disposizioni legislative e regolamentari, che non sono espressamente abrogate dal presente decreto o non sono comunque con esso incompatibili.

3. Nel quadro dei compiti di vigilanza dell'ISVAP rientra in particolare la vigilanza finanziaria, la quale consiste nel costante controllo della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, e specialmente del possesso di un margine di solvibilità e di riserve tecniche, ivi comprese le riserve matematiche, sufficienti in rapporto all'insieme dell'attività svolta, fermo quanto disposto dall'art. 21, nonché di attivi congrui ai fini della loro integrale copertura, conformemente a quanto disposto dal presente decreto.

18-5-1995

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 114

4. Le imprese di cui al comma 1, debbono essere dotate di un'adeguata organizzazione amministrativa e contabile e debbono disporre di adeguate procedure di controllo interno. Per tale controllo gli organi ad esso preposti si avvalgono della collaborazione dell'attuario al fine di consentire la corretta rilevazione dei dati, in particolare dei costi dell'impresa e del loro prevedibile andamento, necessari per le valutazioni di competenza dell'attuario stesso.

5. L'ISVAP vigila a che le imprese di cui al comma 1 che svolgono attività in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi in Stati terzi dispongano di un margine di solvibilità sufficiente avuto riguardo anche alla predetta attività e di riserve tecniche adeguate agli impegni assunti nell'esercizio della stessa.

#### Art. 21.

*Obbligo di gestione distinta per le imprese autorizzate ad esercitare anche le assicurazioni contro i danni*

1. Resta fermo l'obbligo per le imprese che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano, congiuntamente ai rami indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato I, uno o più rami indicati nel punto A) della tabella allegata al decreto legislativo danni, di continuare a tenere per ciascuna delle due predette attività una gestione distinta.

2. Ai fini della gestione distinta l'impresa deve:

a) indicare nello statuto quale parte del capitale o del fondo di garanzia, del fondo di organizzazione e delle riserve è destinata all'adempimento delle obbligazioni relative a ciascuna gestione;

b) tenere le scritture contabili in modo che, per ciascuna gestione, siano evidenziati i fatti contabili e di gestione ed i relativi risultati e la disponibilità del margine di solvibilità prescritto, rispettivamente, dal presente decreto e dal decreto legislativo danni. In particolare, tutte le partite del conto economico devono essere ripartite in base alla loro origine, mentre gli elementi comuni alle due gestioni devono essere imputati alle stesse secondo criteri di ripartizione. Tali criteri devono essere comunicati all'ISVAP, che ne valuta la congruità;

c) attribuire gli elementi costitutivi del margine di solvibilità specifici a ciascuna attività al margine di solvibilità della corrispondente gestione.

3. L'impresa che ha adempiuto agli obblighi di cui al comma 2 può, informandone tempestivamente l'ISVAP, utilizzare per l'una o l'altra gestione gli elementi espliciti del margine di solvibilità ancora disponibili; l'ISVAP vigila affinché non si rechi pregiudizio ai rispettivi interessi degli assicurati e dei beneficiari per contratti di assicurazione sulla vita e degli assicurati contro i danni.

4. Agli effetti del presente decreto si considerano come elementi espliciti gli elementi costitutivi del patrimonio netto dell'impresa indicati all'art. 33, comma 2.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese che successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto vengono autorizzate ad esercitare, congiuntamente ai rami indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato I, i rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) della tabella allegata al decreto legislativo danni. Le predette imprese debbono iniziare ad adempiere all'obbligo di cui al comma 2, lettera b), con il bilancio dell'esercizio in corso alla data di rilascio dell'autorizzazione.

#### Art. 22.

##### *Determinazione delle tariffe*

1. I premi applicati per le assicurazioni e per le operazioni indicate al punto A) della tabella di cui all'allegato I debbono essere calcolati, per ciascuna nuova tariffa, sulla base di adeguate ipotesi attuariali che consentano all'impresa mediante ricorso ai premi stessi ed ai relativi proventi, di far fronte ai suoi costi e alle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati, e in particolare di costituire per i singoli contratti le riserve tecniche necessarie. A tal fine può essere presa in considerazione la situazione finanziaria dell'impresa, senza però che vengano impiegati in modo sistematico e permanente mezzi che non derivano dal pagamento dei premi.

2. Le ipotesi attuariali devono essere fissate nel rispetto dei limiti indicati nel provvedimento di cui all'art. 23, comma 1, delle disposizioni impartite dall'ISVAP, nonché delle regole applicative dei principi attuariali riconosciute dallo stesso ISVAP, tenuto altresì conto delle indicazioni di cui al comma 4 del predetto articolo.

3. La valutazione delle ipotesi poste a base del calcolo dei premi spetta all'attuario e forma oggetto di una relazione tecnica da conservare presso l'impresa.

4. Nel caso di ricorso sistematico e permanente a risorse estranee ai premi di tariffa ed ai relativi proventi, l'ISVAP può vietare l'ulteriore sottoscrizione di contratti del tipo di quelli che hanno provocato tale situazione.

#### Art. 23.

##### *Tasso di interesse tecnico*

1. L'ISVAP fissa con proprio provvedimento, per tutti i contratti da stipulare che contengono una garanzia di tasso di interesse, un tasso di interesse massimo, che non potrà superare il 60 per cento del tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato.

2. L'ISVAP, per i contratti di cui al comma 1, può altresì fissare, con il medesimo provvedimento previsto dal comma 1, più tassi massimi di interesse, diversificati secondo la moneta in cui è espresso il contratto, purché ciascuno di essi non superi il 60 per cento del tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato nella cui moneta è espresso il contratto. Per i contratti in ECU il predetto tasso va riferito ai prestiti obbligazionari, espressi in ECU, delle istituzioni comunitarie.

18-5-1995

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 114

3. Qualora l'ISVAP decida di fissare un tasso di interesse massimo per i contratti espressi in una moneta di uno Stato membro, è tenuto a consultare preventivamente l'autorità di controllo di questo stesso Stato.

4. Le imprese, nel definire il tasso di interesse, entro i limiti sopra detti, debbono sempre attenersi a criteri prudenziali.

5. L'ISVAP può, con il medesimo provvedimento di cui al comma 1 stabilire in deroga ai tassi massimi di cui ai commi 1 e 2, per specifiche categorie di contratti valori diversi del tasso massimo di interesse. Esso può inoltre stabilire limiti particolari per contratti a premio unico o di rendita vitalizia immediata senza facoltà di riscatto, per i quali gli impegni trovino copertura nei corrispondenti cespiti dell'attivo.

6. Qualora l'ISVAP si avvalga della facoltà di cui al comma 5, l'impresa può scegliere il tasso di interesse prudenziale da adottare, tenendo conto della moneta in cui è espresso il contratto e degli attivi corrispondenti che si trovano in portafoglio. In nessun caso il tasso di interesse utilizzato può essere più elevato del rendimento degli attivi a copertura calcolato tenendo conto dei principi contabili in vigore, previa opportuna deduzione.

7. I tassi massimi fissati dall'ISVAP in applicazione del presente articolo devono essere notificati dall'ISVAP stesso alla Commissione europea e, nel caso ne facciano richiesta, alle autorità di controllo degli altri Stati membri.

#### Art. 24.

##### *Riserve tecniche*

1. Le imprese debbono costituire per i contratti del portafoglio italiano riserve tecniche, ivi comprese le riserve matematiche, sufficienti a garantire le obbligazioni assunte. Le predette riserve debbono essere costituite al lordo delle cessioni in riassicurazione, in base ai principi attuariali indicati nell'art. 25, tenendo conto del provvedimento di cui all'art. 23, comma 1, delle disposizioni impartite dall'ISVAP, nonché delle regole applicative dei principi attuariali riconosciute dallo stesso.

2. La valutazione sulla sufficienza delle riserve tecniche spetta all'attuario, il quale esercita la sua funzione di controllo in via continuativa al fine di consentire con tempestività all'impresa gli interventi necessari. A tal fine, l'attuario ha l'obbligo di informare con immediatezza il direttore generale o gli organi amministrativi dell'impresa ogni qualvolta rilevi l'esistenza di possibili condizioni che gli impedirebbero, a quel momento, di formulare un giudizio di piena sufficienza delle riserve tecniche in base ai principi da rispettare per la relazione tecnica di cui al comma 3. L'impresa, se non è in grado di rimuovere le cause del rilievo o se non condivide il rilievo stesso, deve darne comunicazione all'ISVAP entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione.

3. I bilanci delle imprese debbono essere accompagnati da una relazione tecnica nella quale l'attuario deve descrivere analiticamente i procedimenti seguiti e le valutazioni operate, con riferimento alle basi tecniche adottate, per il calcolo delle riserve tecniche, con specifica evidenza delle eventuali valutazioni implicite e delle relative motivazioni, attestare la correttezza di detti procedimenti, riferire sui controlli operati in ordine alle procedure impiegate per il calcolo delle riserve e per la corretta rilevazione del portafoglio, nonché esprimere un giudizio sulla sufficienza di tutte le riserve tecniche, ivi comprese le eventuali riserve aggiuntive, appostate in bilancio.

4. Le imprese debbono presentare all'ISVAP, con la periodicità e secondo i criteri da questo stabiliti, il confronto tra le basi tecniche, diverse dal tasso di interesse, impiegate nel calcolo delle riserve tecniche ed i risultati dell'esperienza diretta.

5. Per le assicurazioni complementari previste dal punto B) della tabella di cui all'allegato I debbono essere costituite le riserve tecniche previste dagli articoli 23 e seguenti del decreto legislativo danni.

6. Nella determinazione del reddito delle imprese di assicurazione che esercitano le attività indicate nel punto A) della tabella di cui all'allegato I sono deducibili gli accantonamenti destinati a costituire le riserve tecniche di cui al presente articolo fino all'importo derivante dall'applicazione dei principi previsti dall'art. 25, o destinati ad integrare le medesime riserve in conformità alle prescrizioni del medesimo art. 25.

#### Art. 25.

##### *Principi di calcolo delle riserve tecniche*

1. Le riserve tecniche, ivi comprese le riserve matematiche, debbono essere calcolate con un metodo attuariale prospettivo sufficientemente prudente che, conformemente alle condizioni stabilite per ciascun contratto in corso, tenga conto di tutti gli obblighi futuri dell'impresa, tra cui:

a) tutte le prestazioni garantite, ivi compresi i valori di riscatto garantiti e le future partecipazioni agli utili di qualsiasi genere contrattualmente garantiti;

b) le partecipazioni agli utili cui gli assicurati hanno diritto individualmente o collettivamente, siano tali partecipazioni definite come acquisite, dichiarate o assegnate;

c) tutte le opzioni cui ha diritto l'assicurato ai termini del contratto;

d) le spese dell'impresa, ivi comprese le provvigioni.

Ai fini del calcolo si deve tener conto dei premi futuri da incassare.

2. L'impresa può adottare un metodo retrospettivo se dimostra che tale metodo dà luogo a riserve non inferiori a quelle risultanti dall'adozione di un metodo prospettivo sufficientemente prudente, ovvero se non è possibile applicare un metodo prospettivo per il tipo di contratto cui la riserva si riferisce.

18-5-1995

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 114

3. Le riserve tecniche debbono essere calcolate separatamente per ciascun contratto. È tuttavia consentito, riferendone nella relazione di cui all'art. 24, comma 3, far ricorso ad approssimazioni ragionevoli o a generalizzazioni quando vi sia motivo di ritenere che porteranno sostanzialmente ai medesimi risultati del calcolo effettuato per ogni singolo contratto. Il principio del calcolo singolo non costituisce impedimento alla costituzione di riserve supplementari per rischi generali.

4. Per valutazione prudente non si intende una valutazione compiuta in base ad ipotesi considerate maggiormente probabili, bensì una valutazione che tenga conto anche di un margine ragionevole per variazioni sfavorevoli degli elementi considerati. Il metodo di valutazione deve essere prudente non solo di per sé, ma deve anche prendere in considerazione i criteri di valutazione delle attività destinate a copertura delle riserve.

5. Il tasso di interesse adoperato nella valutazione delle riserve tecniche dei contratti in vigore deve essere scelto in base a criteri prudenziali, ed il relativo valore non può comunque superare il valore del corrispondente tasso d'interesse stabilito con il provvedimento di cui all'art. 23, comma 1.

6. Gli elementi statistici relativi agli eventi assicurati, ed in particolare le tavole di mortalità, invalidità e morbidità debbono essere scelti secondo criteri prudenziali, basandosi su rilevazioni di sufficiente ampiezza riferite sia all'esperienza delle imprese sia a dati ad esse esterni, tenendo altresì conto dello Stato dell'obbligazione e del tipo di polizza.

7. Per i contratti che implicano una partecipazione agli utili, diversa da quelle considerate al comma 1, lettera a), il metodo di valutazione delle riserve tecniche deve tenere conto, implicitamente o esplicitamente, delle future partecipazioni agli utili coerentemente con le altre ipotesi sui futuri sviluppi e con il metodo attuale di partecipazione agli utili.

8. La riserva per spese future deve tenere conto delle spese amministrative e delle provvigioni che ci si attende di dover sostenere sulla base di valutazioni prudenti. Essa può anche essere costituita implicitamente, come nel caso in cui nel calcolo della riserva complessiva si tenesse conto dei premi futuri al netto delle prevedibili spese future dell'impresa.

9. Il metodo di calcolo della riserva complessiva del contratto, facendo anche ricorso a valutazioni implicite per una o più componenti, non deve comunque dare luogo a riserve inferiori a quelle cui si sarebbe pervenuti con una valutazione prudenziale e non deve cambiare nei singoli anni in modo discontinuo o discrezionale, dovendo essere tale da dare luogo alla partecipazione agli utili in modo adeguato nel corso della durata del contratto.

10. La riserva tecnica relativa a ciascun contratto con garanzia di riscatto deve essere in ogni momento non inferiore al valore di riscatto nello stesso momento.

11. Nel caso in cui la valutazione delle attività rappresentative delle riserve venga effettuata con il criterio del prezzo di acquisizione, ai fini del comma 4 è considerata sufficientemente prudente una valutazione delle riserve tecniche con metodo attuariale prospettivo la quale, nel valutare le prestazioni indicate al comma 1, faccia ricorso alle medesime basi tecniche che sono state adottate, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto, per il calcolo del premio, e di conseguenza non consideri le future partecipazioni agli utili.

12. Le riserve tecniche, come valutate ai sensi del comma 11, devono essere integrate dall'impresa mediante la costituzione di una riserva aggiuntiva nel caso in cui il tasso fissato con il provvedimento di cui all'art. 23, comma 1, risulti inferiore all'impegno assunto sui contratti in vigore in termini di tasso di interesse ed il rendimento attuale o prevedibile delle attività rappresentative delle relative riserve, diminuito di un quinto, risulti inferiore al suddetto impegno. Il rendimento prevedibile dovrà essere definito dall'impresa in conformità alle specifiche indicazioni fornite dall'ISVAP, con particolare riguardo agli attivi di futura acquisizione. È altresì necessario costituire una riserva aggiuntiva nel caso in cui il livello complessivo della riserva, tenendo anche conto della base finanziaria adottata, non corrisponda ai criteri di prudenza sopra citati quando si verifichi uno sfavorevole scostamento delle basi tecniche in base al raffronto previsto dall'art. 24, comma 4. La costituzione della riserva aggiuntiva dovrà essere oggetto di dettagliata informativa nella relazione di cui all'art. 24, comma 3. Qualora, pur in presenza degli scostamenti considerati nel primo e terzo periodo del presente comma, non ricorrano i termini per la costituzione di una riserva aggiuntiva, l'attuario è tenuto a specificare dettagliatamente le corrispondenti valutazioni ed indagini nella predetta relazione.

13. In deroga ai principi indicati nei commi 5 e 11, fermo restando quanto previsto al comma 10, l'ISVAP può consentire alle imprese, in circostanze eccezionali, per un periodo di tempo da esso stesso stabilito, comunque non superiore a ventiquattro mesi, di adottare, nel calcolo delle riserve tecniche, un tasso di interesse superiore a quello precedentemente adottato, nel caso in cui un innalzamento di un tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato di più recente emissione dia luogo a significative minusvalenze delle attività finanziarie, ed alla condizione che la conseguente diminuzione delle riserve tecniche non superi l'ammontare delle minusvalenze contabilizzate nell'anno per le attività rappresentative delle riserve stesse.

14. L'ISVAP può imporre all'impresa l'integrazione delle riserve o la costituzione di riserve aggiuntive, anche mediante l'adozione di basi tecniche più prudenti, qualora sussistono ragioni per tale rafforzamento derivanti dal raffronto di cui all'art. 24, comma 4, o da altri elementi di giudizio. È fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti previsti dal presente decreto.

18-5-1995.

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 114

15. L'impresa deve mettere a disposizione del pubblico i metodi e le basi utilizzati per la valutazione delle riserve tecniche secondo le modalità stabilite dall'ISVAP.

#### Art. 26.

##### *Copertura delle riserve tecniche*

1. Le riserve tecniche di cui all'art. 24, debbono essere coperte con attivi di proprietà dell'impresa, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 28. Nella scelta degli attivi l'impresa deve tener conto del tipo di obbligazioni assunte e dell'esigenza che sia garantita la sicurezza, la redditività e la liquidità dei suoi investimenti, provvedendo ad un'adeguata diversificazione e dispersione degli stessi.

2. Le imprese possono coprire le riserve tecniche solamente con disponibilità comprese tra quelle delle seguenti specie:

##### *a) investimenti:*

1) titoli emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A), ai sensi della direttiva n. 89/647/CEE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri e o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri;

obbligazioni o altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato o emessi da società o enti creditizi il cui bilancio sia da almeno tre anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata;

altre obbligazioni o titoli assimilabili purché con scadenza residua inferiore all'anno;

pronti contro termine, con l'obbligo di riacquisto e di deposito di titoli presso un istituto di credito nonché accettazioni bancarie effettuate o rilasciate da istituti di credito;

cambiali finanziarie di cui alla legge 13 gennaio 1994, n. 43;

altri strumenti del mercato monetario e dei capitali che verranno identificati con provvedimento di carattere generale dell'ISVAP, il quale indicherà anche i criteri per l'utilizzazione e la valutazione di strumenti derivati, quali options, futures, swaps in relazione agli attivi che coprono le riserve tecniche;

2) mutui e prestiti fruttiferi garantiti da ipoteche, o da garanzie bancarie o assicurative, o da altre idonee garanzie prestate da enti locali territoriali;

3) quote della Banca d'Italia, quote di società cooperative ovvero azioni e warrants negoziati in mercati regolamentati o emessi da società il cui bilancio sia stato certificato da almeno tre anni da parte di una società di revisione debitamente autorizzata;

4) partecipazioni in società immobiliari, nelle quali l'impresa detenga più del 50 per cento del capitale sociale, aventi ad oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso o per uso industriale o commerciale o per l'esercizio dell'attività agricola, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del

valore economico degli immobili in proporzione alla quota di capitale sociale detenuto ed al netto delle passività complessivamente iscritte nel bilancio della società immobiliare;

5) quote in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e altri fondi d'investimento;

6) terreni, fabbricati e diritti immobiliari di godimento per le quote libere da ipoteche;

##### *b) crediti:*

1) crediti verso riassicuratori al netto delle partite debitorie, comprese le quote di riserve tecniche a loro carico, debitamente documentati, fino al 90 per cento del loro ammontare;

2) depositi e crediti al netto delle partite debitorie presso le imprese cedenti, debitamente documentati, fino al 90 per cento del loro ammontare;

3) crediti nei confronti di assicuratori ed intermediari, al netto delle partite debitorie derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di tre mesi;

4) anticipazioni su polizze;

5) crediti d'imposta, definitivamente accertati o per i quali sia decorso il termine prescritto per l'accertamento;

6) crediti verso fondi di garanzia;

##### *c) altri attivi:*

1) immobilizzazioni materiali strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni e dai fabbricati, nel limite del 30 per cento del valore di bilancio rettificato dal relativo fondo di ammortamento;

2) immobilizzazioni materiali non strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse da terreni e fabbricati, debitamente documentati, nel limite del 10 per cento del valore di bilancio;

3) depositi bancari; depositi presso altri enti creditizi o qualsiasi altro istituto autorizzato dalla competente autorità di vigilanza a ricevere depositi, al netto delle partite debitorie;

4) spese di acquisizione da ammortizzare, coerentemente con i metodi di calcolo delle riserve matematiche, nei limiti del 90 per cento del loro ammontare;

5) ratei attivi per interessi su titoli idonei alla copertura delle riserve tecniche, ratei attivi per canoni di locazione nel limite del 30 per cento del loro ammontare;

6) interessi reversibili.

3. In ogni caso, debbono essere rispettate per la copertura delle riserve tecniche le seguenti regole:

a) i prestiti ad imprese, ad uno Stato, ad un'istituzione internazionale, a enti locali o regionali o a persone fisiche sono ammessi come copertura delle riserve tecniche solo qualora offrano garanzie sufficienti riguardo alla loro sicurezza, basate sulla qualità del mutuatario, su ipoteche, su garanzie bancarie o accordate da imprese di assicurazione o altre forme equivalenti di garanzia;

18-5-1995

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 114

b) gli strumenti derivati quali *options*, *futures* e *swaps* in relazione ad attivi che coprono le riserve tecniche possono essere utilizzati nella misura in cui contribuiscono a ridurre il rischio di investimento o consentono una gestione efficace del portafoglio. Tali strumenti devono essere valutati in modo prudente e possono essere presi in considerazione nella valutazione degli attivi sottostanti;

c) i valori mobiliari che non sono negoziati su un mercato regolamentato sono ammessi a copertura delle riserve tecniche solo se sono realizzabili a breve termine o se consistono in partecipazioni in enti creditizi, in società di assicurazione, costituite nelle forme previste dall'art. 8 della direttiva n. 79/267/CEE del 5 marzo 1979, e in società di investimento con sede legale in uno Stato membro;

d) i crediti sono ammessi a copertura delle riserve tecniche solo previa deduzione dei debiti nei confronti del debitore;

e) l'importo dei crediti ammessi a copertura delle riserve tecniche deve essere calcolato in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo. In particolare, i crediti nei confronti di assicurati ed intermediari derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione sono ammessi soltanto nella misura in cui sono effettivamente esigibili da meno di tre mesi;

f) le spese di acquisizione da ammortizzare sono ammesse a copertura delle riserve tecniche solo se ciò è coerente con i metodi di calcolo delle riserve matematiche.

4. L'ISVAP, nel caso in cui rilevi che per uno o più attivi non sono state osservate le regole di cui al comma 3, comunica all'impresa l'inammissibilità degli stessi ad essere destinati, in tutto o in parte, a copertura delle riserve tecniche.

5. Fatti salvi i principi di cui al comma 1, in circostanze eccezionali e su motivata richiesta dell'impresa, l'ISVAP può autorizzare, in via temporanea, l'investimento in altre categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche.

6. In caso di attivi che rappresentano un investimento in una società controllata, che per conto dell'impresa di assicurazione ne gestisce in tutto o in parte gli investimenti, l'ISVAP, nel verificare la corretta applicazione delle norme e dei principi di cui al presente articolo, tiene conto degli attivi sottostanti detenuti dalla società controllata.

7. Per i contratti compresi nel portafoglio italiano le imprese possono localizzare gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche in uno o più Stati membri.

8. Su richiesta delle imprese, l'ISVAP può autorizzare la localizzazione di parte degli attivi di cui al comma 7 in uno Stato terzo.

9. In deroga alle disposizioni dei commi 7 e 8, la localizzazione dei crediti verso i riassicuratori posti a copertura delle riserve tecniche è libera, salvo quanto disposto dall'art. 125.

## Art. 27.

*Valutazione degli attivi  
a copertura delle riserve tecniche*

1. Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche debbono essere valutati al netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste rettificative.

2. La valutazione degli attivi di cui al comma 1 deve essere effettuata in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo. In particolare, le immobilizzazioni materiali diverse dai terreni e dai fabbricati possono essere poste a copertura delle riserve tecniche solo se valutate in base ad un ammortamento prudente.

3. L'ISVAP stabilisce con proprio provvedimento norme più dettagliate per l'applicazione di quanto disposto ai commi 1 e 2.

4. Alle imprese di assicurazione sono consentite ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2423-bis del codice civile eventuali deroghe ai criteri di valutazione degli elementi dell'attivo al fine di adeguare tale valutazione alle esigenze di costituzione del margine di solvibilità. Qualora l'impresa si avvalga di tale disposizione, dovrà essere iscritto al passivo del bilancio un apposito fondo di integrazione, formato dalla differenza tra il valore attribuito alle attività sulla base dei criteri di valutazione usati e l'ultimo valore di bilancio delle attività stesse.

5. Per i beni immobili le imprese devono fornire all'ISVAP adeguata documentazione atta a comprovare che il maggior valore attribuito a detti beni non è superiore a quello di mercato. In difetto di tale documentazione, il maggior valore non è riconosciuto agli effetti della copertura del margine di solvibilità.

6. L'importo iscritto nel fondo di integrazione non concorre alla determinazione del reddito imponibile della società, salvo che lo stesso non sia attribuito ai soci anche mediante riduzione del capitale sociale.

## Art. 28.

*Regole sulla congruenza*

1. Quando la garanzia assicurativa è espressa in una determinata moneta, l'obbligazione dell'assicuratore si considera esigibile in detta moneta.

2. Le imprese debbono provvedere alla copertura delle riserve tecniche nel rispetto del principio della congruenza. È consentito tuttavia derogare a questo principio:

a) qualora, in applicazione di esso, risulti che l'impresa dovrebbe disporre di attività espresse in una determinata moneta per un importo non eccedente il 7 per cento delle attività espresse in altre monete;

b) qualora le obbligazioni risultino esigibili in una moneta di uno Stato terzo e gli investimenti in tale moneta siano soggetti a regolamentazione, ovvero sussistano restrizioni al trasferimento della moneta stessa, o quest'ultima non risulti, per altri motivi, adatta alla copertura delle predette riserve;

18-5-1995

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 114

c) nei limiti del 20 per cento delle obbligazioni esigibili in una determinata moneta; resta fermo che la totalità degli attivi espressi nelle diverse monete deve essere pari alla totalità delle obbligazioni esigibili nelle diverse monete.

3. Qualora le obbligazioni risultino esigibili in monete di Stati membri, le imprese possono provvedere alla copertura delle riserve tecniche con attivi espressi in ECU.

4. Per quanto riguarda la congruenza in dracme, in lire sterline irlandesi e in escudos portoghesi, l'importo delle attività poste a copertura non può superare due milioni di ECU fino al 31 dicembre 1998.

5. Per quanto riguarda la congruenza in franchi belgi, in franchi lussemburghesi e in pesetas, l'importo delle attività poste a copertura non può superare due milioni di ECU fino al 31 dicembre 1996.

#### Art. 29.

##### Quote massime

1. Ciascuna impresa non può investire gli attivi a copertura delle riserve tecniche di cui all'art. 24 per più del:

a) 10 per cento del loro ammontare lordo totale, in un singolo terreno o fabbricato o in più terreni o fabbricati, ancorché detenuti tramite società immobiliari, tali da poter essere considerati come un unico investimento;

b) 5 per cento del loro ammontare lordo totale, nei seguenti attivi complessivamente considerati:

1) azioni e altri valori negoziabili equiparabili ad azioni, buoni, obbligazioni e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali di una stessa impresa, sempre che il valore dell'investimento non superi il 20 per cento del capitale sociale della società emittente;

2) mutui e prestiti concessi allo stesso mutuatario, considerati globalmente, diversi da quelli erogati ad un'autorità statale, regionale o locale, o ad un'organizzazione internazionale cui aderiscono uno o più Stati membri.

Il limite sopra indicato può essere portato al 10 per cento se l'impresa non investe più del 40 per cento delle riserve tecniche in prestiti o in titoli corrispondenti a emittenti ed a mutuatari nei quali investa più del 5 per cento dei suoi attivi;

c) 10 per cento del loro ammontare lordo totale in azioni, altri titoli equiparabili ad azioni, od in obbligazioni, i quali non siano negoziati su un mercato regolamentato.

2. Fermi i limiti di cui al comma 1, l'ISVAP stabilisce con proprio provvedimento ulteriori disposizioni sui limiti massimi di investimento per singole categorie di attivi, nonché sui criteri di investimento negli attivi stessi. Dette disposizioni debbono essere formulate in aderenza ai seguenti principi:

a) gli attivi a copertura delle riserve tecniche devono essere sufficientemente diversificati e dispersi in modo da

garantire che non vi sia un'eccessiva dipendenza da una determinata categoria di attivi, da un particolare settore di investimento o da un investimento specifico;

b) gli investimenti in attivi che presentano un elevato grado di rischio, sia per la loro natura, sia per la qualifica dell'emittente, devono essere limitati a livelli di prudenza;

c) in caso di attivi a copertura di un investimento in una società controllata si deve tener conto, per l'applicazione delle regole e dei principi di cui al presente articolo, degli attivi sottostanti detenuti dalla società controllata;

d) la percentuale degli attivi a copertura delle riserve tecniche che costituisce oggetto di investimenti non liquidi deve essere limitata a un livello prudente;

e) qualora gli attivi comprendano prestiti concessi a enti creditizi o obbligazioni emesse dagli stessi, si può tener conto, per l'applicazione delle regole e dei principi contenuti nel presente articolo, degli attivi sottostanti detenuti da tali enti creditizi. Questo trattamento può essere applicato soltanto qualora l'ente creditizio abbia la propria sede sociale in uno Stato membro, sia di proprietà esclusiva dello Stato membro in questione e/o delle sue autorità locali e le sue attività, per statuto, consistano nel fungere da tramite per l'erogazione di prestiti allo Stato o alle autorità locali o di prestiti garantiti da questi ultimi, oppure di prestiti ad enti strettamente connessi con lo Stato o con le autorità locali;

f) non può essere imposto alle imprese di effettuare investimenti in determinate categorie di attivi.

3. Nell'ambito delle disposizioni di cui al comma 2 l'ISVAP adotta criteri più restrittivi per l'utilizzo ai fini della copertura delle riserve tecniche dei seguenti attivi:

a) quote di organismi di investimento comune in valori mobiliari (OICVM) non coordinati ai sensi della direttiva n. 85/611/CEE e di altri fondi di investimento diversi dagli OICVM coordinati ai sensi della stessa direttiva;

b) titoli non negoziati su un mercato regolamentato;

c) titoli, obbligazioni ed altri strumenti del mercato monetario e dei capitali i cui emittenti non siano gli Stati, una delle loro amministrazioni regionali o locali o imprese appartenenti alla zona A) ai sensi della direttiva n. 89/647/CEE, o i cui emittenti siano organizzazioni internazionali di cui non faccia parte uno Stato membro.

4. In circostanze eccezionali e su richiesta dell'impresa, l'ISVAP può autorizzare, temporaneamente e con decisione motivata, deroghe alle disposizioni stabilite ai sensi del comma 2, fatti salvi i principi di cui all'art. 26, comma 1.

5. L'ISVAP può portare al 40 per cento il limite di cui al comma 1, lettera b), per le obbligazioni emesse da un ente creditizio avente la sede legale in uno Stato membro, quando ricorrano le seguenti condizioni:

a) l'ente sia soggetto, in virtù di legge, ad un particolare controllo pubblico inteso a tutelare i detentori di dette obbligazioni;